

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1985

Ordinamento degli studi di educazione fisica e sport presso le Università

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 22 e seguenti della legge 7 febbraio 1958, n. 88, hanno commesso agli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) il compito di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo. Secondo le norme citate, i predetti Istituti:

a) sono di grado universitario e sono dotati di personalità giuridica e di auton-

omia amministrativa, didattica e disciplinare in conformità alle leggi sull'istruzione superiore;

b) svolgono corsi triennali di insegnamento finalizzati al conseguimento del diploma universitario di educazione fisica;

c) ammettono ai corsi predetti gli studenti, previo superamento di apposito concorso, per un numero di posti determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione;

d) conferiscono incarichi di insegnamento secondo le modalità contemplate dai rispettivi statuti.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La legge citata istituì l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma con sezioni maschili e femminili, che sostituirono le Accademie di educazione fisica di Roma (maschile) e di Orvieto (femminile), e contemplò la possibilità dell'istituzione (con decreto del Presidente della Repubblica) di altri istituti statali e pareggiati.

Negli anni successivi non si fece luogo alla creazione di alcun altro istituto statale, mentre vennero costituiti, nel tempo, i seguenti istituti pareggiati: di Torino nel 1959; di Napoli e di Bologna nel 1960; di Firenze nel 1963; di Milano nel 1964; di Palermo nel 1965; di Perugia e di Urbino nel 1967; della Lombardia (con sede a Milano) e dell'Aquila nel 1968. Nel volgere degli anni, conseguentemente, furono modificate sia la determinazione dei contingenti di posti per l'accesso ai corsi di diploma, sia la ripartizione dei contingenti stessi fra gli istituti via via posti in essere.

Rispetto agli assetti precedenti la legge n. 88 determinò una svolta positiva, affacciando gli studi sull'educazione fisica alla dimensione universitaria. A distanza di oltre trenta anni dall'entrata in vigore della legge stessa, tuttavia, ne vengono ormai in evidenza tutte le insufficienze e lacune; parte insite nell'ordinamento originario e parte determinate dalla evoluzione delle situazioni proprie del settore. È maturata così gradualmente la consapevolezza dell'esigenza di una profonda riforma; consapevolezza di cui ormai si son fatti interpreti gli apparati ufficiali dei partiti e le forze politiche rappresentate in Parlamento.

I motivi che richiedono l'intervento del legislatore sono più di uno, e di natura diversa. Qui sembra opportuno soffermarsi su quelli che attengono a nodi strutturali e che hanno portato alle scelte di fondo contenute nel presente schema di provvedimento.

1. Durata degli studi e titoli finali

Come già si è accennato, la legge n. 88, mentre finalizzava gli studi degli ISEF alla formazione dei futuri insegnanti di edu-

cazione fisica e di coloro che intendessero dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo dello sport, ha previsto tuttavia un unico corso di studi (per di più di durata solo triennale) ed un unico diploma finale. Ciò ha portato alla necessità di un contemporaneo delle diverse esigenze e alla impossibilità di un adeguato approfondimento degli studi nell'una e nell'altra area. Per di più, in mancanza di altre strutture specifiche nell'ambito universitario, hanno fatto capo al corso triennale ISEF pure esigenze di formazione degli operatori di più alto livello nel campo della ginnastica differenziata e riabilitativa. D'onde un ulteriore elemento di ambiguità e di debolezza nel funzionamento degli ISEF, che per correr dietro a richieste diverse hanno diluito il piano degli studi, prevedendo oltre quaranta esami in tre anni, quando la generalità delle lauree presuppone il superamento di poco più di venti esami in un corso di studi di quattro anni.

Il presente disegno di legge, agli articoli 4 e 5, intende ovviare a questi inconvenienti, prevedendo l'istituzione dei corsi di laurea in educazione fisica e sport con due indirizzi differenziati; istituzione che allinea il nostro Paese a numerosi altri del mondo occidentale (esempio: Belgio, Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Giappone) e del mondo orientale (esempio: Repubblica Democratica Tedesca, Polonia, URSS).

2. Collocazione nell'ordinamento universitario

La legge n. 88 più volte citata riconobbe agli Istituti superiori di educazione fisica la qualificazione di Istituti di grado universitario; ma non arrivò ad una loro completa equiparazione alle università, soprattutto in quel che concerne l'attribuzione delle docenze, conferibili solo per incarico. Ne è seguito che, mentre si è potuto attingere al mondo universitario per quegli insegnamenti che trovano corrispondenza (anche indiretta) nelle facoltà, non si è potuto attivare il meccanismo di attribuzione delle docenze tipico dell'università proprio

per quegli insegnamenti, di natura teorica, scientifica e tecnica, caratteristici di una istituzione operante nel settore dell'educazione fisica e sportiva. Di fatto, tali insegnamenti sono attribuiti a docenti di educazione fisica della scuola secondaria, con commistione degli aspetti scientifico-culturali con quelli essenzialmente addestrativi. Per la stessa ragione non si è potuto attivare l'insegnamento di discipline di valore fondamentale nel settore, quali biomeccanica, teoria dell'allenamento, diritto sportivo, per i quali si moltiplicano ruoli di supplenza da parte di organismi esterni, nel vuoto lasciato dall'istituzione universitaria; mentre gli ISEF sul piano del prestigio e della funzionalità conducono una vita stenta, a mezz'acqua fra l'università vera e propria e una sorta di scuola post-secondaria.

Col sopravvenire della più recente legislazione universitaria, la situazione sopra descritta si è tinta di aspetti paradossali: il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, infatti, dopo aver istituito le nuove figure di docente di ruolo, proibisce il conferimento di incarichi nelle università, cosicchè dovendosi ritenere abrogata la norma della legge 88 sul conferimento degli incarichi di insegnamento, e non esistendo negli ISEF posti di ruolo, lì, per la metà delle materie, d'ora in avanti non ci dovrebbe più insegnare nessuno.

Il presente disegno di legge, all'articolo 11, riferisce agli studi in materia di educazione fisica e sport le disposizioni dell'ordinamento universitario sull'attribuzione degli insegnamenti ufficiali. E distingue detti insegnamenti dalle connesse attività pratiche di carattere tecnico-addestrativo, per le quali, oltretutto, è logico un avvicendamento, prevedendo anche lo strumento del contratto di diritto privato.

3. Collocazione nell'organizzazione universitaria

Sulla collocazione degli studi nell'organizzazione universitaria, le proposte di riforma fin qui formulate muovono su due linee alternative: o l'inserimento in una apposita

facoltà o il mantenimento degli ISEF opportunamente riordinati. Sono due soluzioni, ciascuna delle quali presenta vantaggi e inconvenienti. Da una parte, infatti, si avverte l'esigenza di porre fine ad un grave aspetto della lamentata « separatezza » dell'educazione fisica; dall'altra si avverte il pericolo che una facoltà di nuova istituzione e priva di una solida tradizione scientifica, finisca col rimanere schiacciata dalle facoltà aventi assetto e prestigio consolidati. Il presente schema di provvedimento, negli articoli 1, 2, 3, 10 e 12, adotta una linea mediana; quella della creazione di un dipartimento organicamente collocato nelle università e salvaguardato dalle particolari tutele di autonomia riconosciute dall'ordinamento universitario.

Fatti questi chiarimenti sulle scelte di fondo compiute nella predisposizione del presente disegno di legge, sembra sufficiente annotare quanto segue relativamente alle altre norme che lo compongono.

a) *Determinazione degli accessi.* — In considerazione della specificità dei corsi, e quindi della relativa anelasticità dei diplomi sul mercato del lavoro, è sembrato opportuno evitare una assoluta liberalizzazione degli accessi. Si è optato cioè (vedi articolo 7) per il criterio del numero programmato e del concorso, migliorandone tuttavia sensibilmente i modi d'essere sia rispetto alla situazione attuale, sia rispetto a proposte contenute nei progetti di riforma di cui già si è fatto cenno.

b) *Pluralismo delle istituzioni.* — Il diritto di enti o di privati di aprire scuole e impartire insegnamenti in concorrenza con le istituzioni statali è patrimonio della democrazia repubblicana, che va tenacemente difeso in aderenza alle norme della costituzione. Ma una volta che il dipartimento di educazione fisica e sport prende vita nel corpo dell'università, il pluralismo non può che realizzarsi attraverso la creazione di analoghi istituti nel corpo delle università libere. D'altro canto la possibilità attribuita alle università (statali o libere) di costituire, con modifica dello statuto, dipartimenti di educazione fisica e sport porterà

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

certamente a un miglior equilibrio di presenza fra istituzioni statali e istituzioni non statali, ponendo fine all'assurdo dell'attuale situazione per la quale l'unico istituto statale funzionante non riesce nemmeno a fornire un decimo dei diplomati di cui lo Stato stesso ha bisogno per l'insegnamento delle sue scuole.

c) *Diritto transitorio.* — Sovente è questa la parte più delicata delle riforme. Nel presente disegno di legge le relative disposizioni tendono ad assicurare un armonico passaggio dagli assetti attuali a quelli prefigurati. Tali disposizioni riguardano le istituzioni, gli studenti e i diplomati.

Per quanto riguarda le istituzioni, gli articoli 13 e 14 prevedono, da una parte, la soppressione dell'ISEF statale di Roma e la concomitante istituzione del dipartimento di educazione fisica e sport nella seconda università di Roma, dall'altra, la possibilità per gli attuali ISEF pareggiati di trasformarsi in dipartimenti di educazione fi-

sica e sport facenti capo ad una università statale o libera. È la prima attuazione del nuovo modo d'essere del pluralismo di cui si è detto sopra; ed è nello stesso tempo un atto che immediatamente dà la qualità dello schema di provvedimento in esame; per il quale gli studi attinenti all'educazione fisica e allo sport devono riqualificarsi vivendo a pieno titolo la vita universitaria.

Nei riguardi degli studenti che frequentano gli attuali ISEF, l'articolo 14 fa salvo il diritto a completare il corso di studi intrapreso.

Nei riguardi dei diplomati ISEF, l'articolo 18, mentre fa salvo il valore originario dei titoli conseguiti, dà anche la possibilità di conseguire la laurea in educazione fisica e sport, secondo modalità da determinare sentito il Consiglio universitario nazionale.

Gli articoli 15 e 16 infine disciplinano il passaggio del personale docente e non docente degli attuali ISEF nei corrispondenti ruoli delle Università.

DISEGNO DI LEGGE
—

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

Gli studi e la ricerca scientifica nel campo dell'educazione fisica e dello sport hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze attinenti all'educazione fisica e allo sport e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che in tale campo intendono dedicarsi alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni che richiedono una formazione nell'ambito universitario a livello di laurea.

Essi si svolgono presso le Università degli studi nei Dipartimenti di educazione fisica e sport previsti dalla presente legge e nei limiti di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

*(Dipartimento di educazione
fisica e sport)*

Il Dipartimento di educazione fisica e sport organizza settori di ricerca omogenei per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 1, nonché gli insegnamenti per lo svolgimento dei corsi di laurea o di dottorato di ricerca in educazione fisica e sport.

Art. 3.

(Istituzione)

L'istituzione dei Dipartimenti di educazione fisica e sport avviene sulla base delle indicazioni del piano di sviluppo previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive integrazioni, per un numero non superiore a quello indicato nel predetto piano, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo destinati ed è disposta negli statuti delle Università, con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sentita anche la commissione di ateneo di cui all'articolo 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Ai fini di cui al precedente comma l'Università deve disporre di professori di ruolo e di ricercatori, che afferiscono al Dipartimento, e di personale non docente da assegnare al Dipartimento stesso, in misura idonea all'efficace svolgimento della ricerca e dei corsi, nonchè, direttamente o mediante convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, delle necessarie strutture e attrezzature.

Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un quinquennio è compatibile la contemporanea appartenenza ad un Dipartimento o ad un istituto e l'afferenza al Dipartimento di educazione fisica e sport.

CAPO II

ORDINAMENTO DIDATTICO E RICERCA SCIENTIFICA

Art. 4.

(Corsi di studio)

I Dipartimenti di educazione fisica e sport organizzano il corso di laurea in educazione fisica e sport distinto per indirizzi secondo quanto previsto nel successivo articolo 5 ed il corso di dottorato di ricerca.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la laurea in educazione fisica e sport.

La tabella II annessa al citato regio-decreto è modificata nel senso che agli Istituti superiori di educazione fisica sono sostituiti i Dipartimenti di educazione fisica e sport.

Art. 5.

(Indirizzi del corso di laurea)

Il corso di laurea in educazione fisica e sport ha la durata di quattro anni ed è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) pedagogico-sportivo per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole e per le attività sportive e del tempo libero;

b) per la ginnastica differenziata e riabilitativa.

Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i Ministri interessati al settore, sono determinati i profili professionali relativi alle attività sportive e del tempo libero dei laureati di cui al precedente comma, lettera a), ed i profili professionali dei laureati di cui alla lettera b).

Art. 6.

(Ordinamento didattico)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, verrà determinato l'ordinamento degli studi del corso di laurea con l'indicazione degli insegnamenti e delle attività di carattere tecnico-adestrativo da svolgere ai fini del conseguimento della laurea, con riferimento agli indirizzi di cui al precedente articolo 5, delle modalità di frequenza e degli esami di profitto e di laurea.

Alle tabelle relative agli insegnamenti di ciascun corso di laurea o di diploma annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, va aggiunta la tabella relativa alla laurea in educazione fisica e sport.

Art. 7.

(Ammissione)

L'ammissione al primo anno del corso di laurea in educazione fisica e sport avviene mediante concorsi distinti per ciascun indirizzo su un numero di posti determinato ai sensi del successivo articolo 8. Possono essere ammessi ai concorsi coloro i quali siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido, secondo le vigenti disposizioni, per l'immatricolazione ai corsi di studio universitari.

I concorsi di cui al precedente comma sono per titoli ed esami. Gli esami comprendono una prova scritta di carattere scientifico-culturale ed una prova pratica di accertamento attitudinale. Le prove sono precedute da una visita medica intesa ad accertare l'idoneità fisica del candidato allo svolgimento di attività di educazione fisica e di sport.

Sono ammessi al primo anno di corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, sono utilmente collocati nella graduatoria di merito in base al punteggio complessivo della prova scritta, della prova attitudinale o della valutazione dei titoli.

I criteri per lo svolgimento della visita medica, per le prove dei concorsi e per la valutazione dei titoli sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

Art. 8.

(Programmazione degli accessi)

Il Ministro della pubblica istruzione determina ogni anno con proprio decreto il numero dei posti da mettere a concorso per le iscrizioni degli studenti al primo anno distintamente per ciascun indirizzo del corso di laurea, globalmente su tutto il territorio nazionale e per ciascuna istituzione universitaria, tenuto conto delle capacità ricettive fatte presenti dai singoli Dipartimenti e in relazione alle indicazioni contenute nei piani di sviluppo delle Università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con particolare riguardo ai prevedibili sbocchi professionali.

Il passaggio da un indirizzo ad altro, nell'ambito del corso di laurea della stessa Università, nonchè il trasferimento ad altra Università può avvenire per compensazione al fine di non alterare il numero programmato per ciascun indirizzo del corso di laurea, sulla base di criteri che saranno determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 9.

(Dottorato di ricerca)

Il dottorato di ricerca in educazione fisica e sport, titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica, si consegue secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO

Art. 10.

(Organi del Dipartimento)

Gli organi del Dipartimento di educazione fisica e sport sono il direttore, il consiglio e la giunta.

Ad essi si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio di Dipartimento esercita anche le attribuzioni del Consiglio di corso di laurea previste dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e a tal fine è integrato dai professori a contratto e da una rappresentanza di tre studenti, elevabili a cinque qualora gli studenti iscritti al corso di laurea superino il numero di 2.000.

Il consiglio di Dipartimento delibera per tutte le questioni attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di

posti di professore universitario, alla chiamata di professori e alla richiesta di nuovi posti di ruolo in relazione alle disponibilità di posti di professori di ruolo che ai sensi della presente legge possono essere assegnati al Dipartimento. In tal caso il consiglio è composto da tutti i professori ordinari e straordinari, qualora trattisi di posti appartenenti a tale fascia di docenti, e dai professori ordinari, straordinari e associati, qualora trattisi di posti appartenenti a questa ultima fascia di docenti.

Art. 11.

(Attività didattica)

Gli insegnamenti ufficiali del corso di laurea sono affidati ai professori ordinari, straordinari o associati che afferiscono al dipartimento, purchè siano compresi nel raggruppamento concorsuale di cui fa parte la disciplina di titolarità del docente.

Le attribuzioni didattiche ai professori e ai ricercatori possono essere, a loro richiesta, aggiuntive ovvero sostitutive delle rispettive attività didattiche di cui sono titolari, con l'osservanza in ogni caso dei limiti dei doveri didattici stabiliti rispettivamente dall'articolo 10 e dall'articolo 32, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

In caso di indisponibilità di professori di ruolo della stessa Università da utilizzare ai sensi dei precedenti commi, per lo svolgimento di insegnamenti del corso di laurea, possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in via prioritaria a professori della stessa Università, e in mancanza a professori di altra Università, intendendosi sostituito il consiglio di Dipartimento al consiglio di facoltà.

Qualora sia comprovata l'impossibilità a provvedere con le modalità di cui al precedente comma, il consiglio di Dipartimento può provvedere a conferire gli insegnamenti ai sensi del secondo comma dell'articolo

116 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I Dipartimenti possono avvalersi dei professori a contratto nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Per lo svolgimento di attività di carattere tecnico-addestrativo connesse con gli insegnamenti ufficiali, il rettore, su richiesta del consiglio di Dipartimento, può stipulare contratti di diritto privato con personale esperto particolarmente qualificato.

I contratti di cui al precedente comma hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati per non più di una sola volta alla stessa persona. I contratti stabiliscono pure le modalità di adempimento delle attività, nonché la misura del compenso che non potrà essere in ogni caso superiore a quello relativo al ricercatore universitario confermato. Per quanto non diversamente disposto si applicano ai predetti contratti le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Per le esigenze degli insegnamenti che non trovano corrispondenza in studi impartiti nelle facoltà, il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta del consiglio di Dipartimento, e sentito il Consiglio universitario nazionale, assegna all'organico delle Università posti di professore da destinare al Dipartimento di educazione fisica e sport. Tali posti sono prelevati da quelli previsti dagli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 12.

(Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento di educazione fisica e sport ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

(ISEF statale di Roma)

Presso la seconda Università degli studi di Roma è istituito il Dipartimento di educazione fisica e sport. Il patrimonio del soppresso Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività del Dipartimento, alla seconda Università di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso ISEF.

Entro sei mesi dall'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 6, l'Università anzidetta provvederà ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie in relazione alle disposizioni della presente legge.

Nel frattempo l'ISEF statale continua la sua normale attività e si estingue con l'attivazione del primo anno del corso di laurea presso il Dipartimento.

Art. 14.

(ISEF pareggiati)

Nella prima applicazione della presente legge, e fino all'adozione del secondo piano quadriennale di sviluppo dell'Università, l'istituzione dei Dipartimenti di educazione fisica e sport avviene secondo le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.

Le Università degli studi statali e quelle legalmente riconosciute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono stipulare convenzioni con gli ISEF pareggiati esistenti che hanno la sede principale o la sede di sezioni staccate nella stessa città dell'Università, per la trasformazione degli ISEF o delle sedi staccate in Dipartimenti di educazione fisica e sport dell'Università.

Le Università, che hanno stipulato la convenzione di cui al precedente comma, dovranno provvedere, entro tre mesi dall'ema-

nazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 6, ad adottare le conseguenti modifiche statutarie in conformità a quanto previsto nella presente legge. Nel frattempo gli ISEF convenzionati continuano a svolgere la loro normale attività.

Con l'attivazione del primo anno del corso di laurea presso il Dipartimento istituito ai sensi del precedente comma, l'ISEF convenzionato si estingue e gli studenti già iscritti all'ISEF completano il corso di studio secondo il precedente ordinamento presso il Dipartimento.

Sono mantenuti a favore dell'Università l'eventuale assegnazione in uso gratuito e le eventuali destinazioni degli immobili di proprietà di altri enti e restano validi gli impegni assunti da enti o privati o persone fisiche, che risultino come eventuali residui attivi dopo la liquidazione dell'ISEF.

Gli ISEF pareggiati, che nel termine di cui al precedente secondo comma non stipulino le predette convenzioni, sono gradualmente soppressi al termine della durata legale del corso di studio degli studenti che vi risultano iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli studenti iscritti ai corsi degli ISEF secondo il precedente ordinamento, che non conseguano il diploma di educazione fisica nel periodo di normale durata dei corsi stessi, sono ammessi a domanda a proseguire gli studi per il conseguimento della laurea in educazione fisica e sport con le abbreviazioni di corso stabilite, caso per caso, dai competenti organi accademici.

Art. 15.

(Giudizi idoneativi di inquadramento)

I docenti di discipline scientifiche e culturali in corsi di insegnamento ufficiale presso gli ISEF, che abbiano maturato un quinquennio di insegnamento a partire dall'anno accademico 1979-1980, sono ammessi a partecipare ad un giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati.

I docenti di discipline tecniche e addestrative in corsi di insegnamento ufficiali presso gli ISEF, che abbiano svolto un quinquennio di insegnamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, previo giudizio di idoneità, in apposito ruolo ad esaurimento, al quale si applicano le stesse norme di stato giuridico e di trattamento economico previste per i ricercatori universitari.

Su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, vengono determinati i raggruppamenti delle discipline tecniche e addestrative e, ove necessario, vengono integrati o determinati i raggruppamenti delle discipline scientifiche e culturali, tenuto conto in entrambi i casi dello statuto dell'ISEF statale di Roma.

Per la formazione delle commissioni del giudizio di idoneità a professore associato si applica l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Le commissioni del giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento sono composte di cinque professori universitari, estratti a sorte da una lista formata dal Consiglio universitario nazionale per ciascun raggruppamento fra i professori universitari di ruolo che abbiano svolto incarichi di insegnamento di discipline scientifiche negli ISEF o che ricoprono l'incarico di direttore o che siano titolari di insegnamenti comunque connessi alle attività sportive.

Coloro che superano rispettivamente il giudizio di idoneità a professore associato o il giudizio per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento vengono inclusi in una lista nazionale ed assegnati a domanda alle Università ove sia costituito il Dipartimento di educazione fisica e sport, su chiamata del predetto Dipartimento.

Ove nel termine di un anno dalla formulazione delle liste di cui al precedente comma non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e il Dipartimento di educazione fisica e sport, assegna la sede di ufficio.

Le Università non statali, che abbiano istituito Dipartimenti di educazione fisica e sport, possono deliberare in merito all'eventuale istituzione di posti di professore asso-

ciato o del ruolo ad esaurimento sui quali disporre gli inquadramenti dei rispettivi idonei.

Coloro che non ottengano l'inquadramento nelle predette Università non statali sono inclusi nelle liste di cui al precedente sesto comma.

In sede di ripartizione dei contributi, di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alla legge 14 agosto 1982, n. 580, si tiene anche conto dei posti istituiti dalle Università non statali per gli inquadramenti previsti nel presente articolo.

Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti in fase di prima attuazione della presente legge, gli incaricati aventi titolo a partecipare al giudizio di idoneità a professore associato continuano a svolgere la loro attività presso l'ISEF convenzionato e successivamente presso il corrispondente Dipartimento fino all'espletamento della relativa tornata.

Coloro che pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non hanno presentato domanda di partecipazione al giudizio di idoneità a professore associato mantengono l'insegnamento di cui sono titolari in qualità di professore a contratto per la durata di un quinquennio.

Art. 16.

(Inquadramento del personale non docente)

Il personale non docente di ruolo dell'ISEF di Roma è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali ed è assegnato al Dipartimento di educazione fisica e sport istituito presso la seconda Università di Roma.

Il personale non docente in servizio senza soluzione di continuità, dalla data del 1° novembre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli ISEF pareggiati, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro due mesi dalla data di soppressione dell'ISEF di appartenenza, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Uni-

versità statali ovvero delle Università libere con le quali siano state stipulate le convenzioni previste dal precedente articolo 14, restando assegnati ai Dipartimenti di educazione fisica e sport istituiti dalle medesime.

Il servizio prestato dal personale non docente dell'ISEF, in posizione di ruolo e non di ruolo, antecedentemente alla data degli inquadramenti previsti dai precedenti commi, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

Le dotazioni organiche di qualifica di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno aumentate fino alla concorrenza delle unità di personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 17.

(Ricongiunzione del trattamento di buonuscita)

Nei confronti del personale docente e non docente già dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Università statali, e viceversa, trova applicazione, ai fini della ricongiunzione del trattamento di buonuscita, la disciplina contenuta nell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennità di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potrà chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 18.

(Diplomati degli ISEF)

I diplomi conseguiti negli ISEF, in conformità al precedente ordinamento, conservano il valore loro attribuito da tale ordinamento.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenuto conto della coincidenza degli studi compiuti nel precedente ordinamento con quelli previsti dal nuovo ordinamento, determina le modalità per il conseguimento, da parte di coloro che sono in possesso dei diplomi di cui al precedente comma, della laurea in educazione fisica e sport di cui alla presente legge.

Art. 19.

(Norme finali)

L'ordinamento degli studi di cui alla presente legge entra in vigore l'anno accademico successivo a quello in cui sarà stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica previsto nel primo comma del precedente articolo 6 e viene attuato gradualmente, a partire dal primo anno, il corso di laurea presso i Dipartimenti ove costituiti.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio di Dipartimento di educazione fisica e sport, sarà determinata la data di inizio del corso di laurea.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla istruzione universitaria.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

All'onere decorrente dall'anno finanziario 1986 per l'inquadramento del personale non docente di cui al precedente articolo 16, valutato in lire tre miliardi in ragione di anno per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

All'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 15 si provvede mediante prelievo dai 6.000 posti di professore associato e dai 4.000 posti a concorso libero di ricercatore previsti, rispettivamente, dall'articolo 20, secondo comma, e dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I posti di ricercatore utilizzati ai sensi del precedente comma diventano disponibili man mano che vengono a cessare i posti del ruolo ad esaurimento di cui al secondo comma del precedente articolo 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.